



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

VIA CORTA DI COLLE N.1 – 06034 FOLIGNO (PG)
TELEFONO / FAX: 0742 321720

e-mail: del.foligno@lnd.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2020

Sommario

COMUNICAZIONI	2
Comunicazioni LND.....	2
Comunicato Ufficiale n. 294	2
Comunicato Ufficiale n. 185/A	3
Comunicazioni LND.....	4
Comunicato Ufficiale n. 295	4
Comunicato Ufficiale n. 187/A	5
Comunicazioni LND.....	6
Circolare n. 54.....	6
Centro Studi Tributari - Circolare n. 11 – 2020.....	7

COMUNICAZIONI

Comunicazioni LND

Comunicato Ufficiale n. 294

Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 185/A del 14 Aprile 2020, inerente la proroga fino al 3 Maggio 2020 del provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui alla parte II – Titolo III, Capo I e Capo II, Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II, del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicato Ufficiale n. 185/A

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA PARTE II - TITOLO III, CAPO I E CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV NONCHÉ AL TITOLO V, CAPO II DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 183/A del 2 aprile 2020;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “*misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 3 maggio 2020 tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte II - TITOLO III, CAPO I e CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III e CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II del Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicazioni LND

Comunicato Ufficiale n. 295

Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 187/A del 16 Aprile 2020, inerente la sospensione definitiva dello svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. e dei Campionati e Tornei giovanili direttamente organizzati e sotto l'egida del Settore Giovanile e Scolastico, già programmati per la Stagione Sportiva 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Comunicato Ufficiale n. 187/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- considerate le condizioni di incertezza conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2020 e le relative criticità nel portare a compimento le attività competitive giovanili programmate;
- ritenuta l'esigenza di tutela della salute dei giovani tesserati;
- ritenuto, a tal fine, opportuno sospendere definitivamente lo svolgimento dei campionati giovanili, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile e dei seguenti Campionati e Tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020:

- Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C;
- Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO;
- Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;
- Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;
- Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicazioni LND

Circolare n. 54

Oggetto: Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate – Coordinamento delle disposizioni fiscali emanate a seguito dell'emergenza da COVID-19

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. Cordiali saluti.

Centro Studi Tributari - Circolare n. 11 – 2020

Oggetto: Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate – Coordinamento delle disposizioni fiscali emanate a seguito dell'emergenza da COVID-19

Con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha operato un coordinamento con i chiarimenti, già contenuti in precedenti documenti di prassi, al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni finora rese e di aggiornare le stesse alla luce del vigente quadro normativo.

Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti.

1 – Sospensione dei versamenti tributari (Art. 18 del D.L. n. 23 del 13 aprile 2020)

La norma ha quali destinatari i soggetti esercenti attività di impresa, **ivi comprese le ASD e SSD relativamente all'attività commerciale eventualmente svolta.**

Oggetto della sospensione sono i versamenti tributari, contributi e premi assistenziali per i soggetti individuati in base ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del Decreto (8 aprile) e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il comma 1 dell'art. 18 prevede che per i soggetti con ricavi e corrispettivi **nonsuperiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'8 aprile 2020, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- **trattenute relative ad addizionali regionali e comunali;**
- **IVA;**
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.**

La sospensione opera a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente esercizio, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Il comma 3 dell'art. 18 prevede la sospensione dei medesimi versamenti per gli stessi soggetti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** di euro, a condizione che il fatturato o i corrispettivi abbiano subito una diminuzione non inferiore al 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In entrambe le situazioni sopra riportate, nei casi in cui non sussista l'obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi (ad es. art. 74 DPR n. 633/72), il fatturato o i corrispettivi sono riferiti ai compensi o ricavi ai fini della verifica della diminuzione.

Per valutare la diminuzione del fatturato, si tiene conto della:

- diminuzione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020;

- diminuzione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti da eseguire nel mese di maggio 2020.

Il comma 5 dell'art. 18 prevede che la sospensione opera anche nei confronti:

- dei soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa dopo il 31 marzo 2019; per questi soggetti non è prevista alcuna condizione legata alla riduzione del fatturato;
- **degli enti non commerciali (quali sono ad es. le ASD)**, compresi gli enti del Terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale **non** in regime d'impresa limitatamente alle ritenute ex artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/73, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica a prescindere dal settore di attività in cui operano e dalla presenza di un calo del fatturato.

E' prevista, quindi, l'estensione del beneficio a tutti gli enti non commerciali che non esercitano in via prevalente ed esclusiva un'attività in regime d'impresa.

La disposizione, pertanto, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente non commerciale svolga, oltre all'attività istituzionale, anche quella commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Con riferimento all'attività commerciale l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 18.

La sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, opera per i mesi di **2020** e i versamenti dovranno essere ripresi entro il **30 giugno 2020 in unica soluzione o con un massimo di cinque rate mensili dallo stesso mese di giugno 2020.**

Per quanto riguarda i **versamenti IVA**, questi possono essere sospesi solo dagli enti che svolgono attività d'impresa come connessa o accessoria a quella istituzionale. In tale ipotesi occorre rispettare i parametri dei commi 1 e 3 dell'art. 18 (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% o del 55% relativamente all'attività commerciale svolta).

Il comma 6 dell'art. 18 stabilisce che per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dal versamento dell'IVA per i mesi di aprile e maggio opera, a prescindere dall'entità dei ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La ripresa dei versamenti ha luogo senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate di pari importo dal mese di giugno 2020.

Il comma 8 dell'art. 18 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti (**artt. 8**, comma 1 del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 e **61**, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), **resta ferma**, qualora gli stessi non entrino nei parametri stabiliti dall'art. 18 per fruire del beneficio, **la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 dei:**

- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilato;
- dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

La ripresa dei versamenti andrà effettuata in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o

in cinque rate di pari importo dal mese di maggio 2020.

Per le Federazioni Sportive Nazionali, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, come individuati dall'art. 61, comma 2, lett. a), del D.L. n. 18/2020, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate di pari importo dal mese di giugno 2020.

Con la Circolare n. 9 in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati con il Decreto del MEF del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio 2020.

Art. 19 – Proroga delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni

La sospensione già in essere (art. 62, comma 7 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - “Cura Italia”) fino al 31 marzo 2020 è prorogata al 31 maggio 2020 relativamente all'applicazione delle ritenute ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/73, e cioè delle ritenute sui redditi di lavoro autonomi ed altri redditi simili.

I sostituiti devono avere domicilio fiscale in Italia e non devono:

- aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore **a 400 mila euro**;
- aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il beneficio consiste nel **poter incassare i redditi** di lavoro autonomo (art. 25) e altri redditi, quali ad es., provvigioni, commissioni, ecc. (art. 25-bis), **percepiti tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 senza applicazione da parte del sostituto d'imposta di alcuna ritenuta.**

Il versamento delle ritenute non subite dovrà essere effettuato dal beneficiario in unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o in cinque rate di pari importo a partire dallo stesso mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il soggetto beneficiario **non** deve indicare alcuna ritenuta in fattura e **deve** dichiarare espressamente al sostituto di voler godere del beneficio della sospensione della ritenuta.

Art. 20 – Calcolo acconti IRPEF, IRES e IRAP

Tutti i contribuenti che verseranno l'acconto con il **sistema previsionale** non saranno assoggettati a sanzioni o interessi nel caso in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all'80% dell'importo dovuto riferito all'anno 2020.

La disposizione è applicabile agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ad es., nel caso di esercizio chiuso al 30 giugno 2020 (periodo d'imposta 2019), gli acconti dovuti per il periodo 2020 – esercizio al 30 giugno 2021 -, la cui scadenza è quella del 31 dicembre 2020 (1° acconto) e 31 maggio 2021 (2° acconto) potranno godere del beneficio recato dall'art. 20.

Art.22 – Proroga del termine di invio della Certificazione Unica

La consegna del CU – Certificazione Unica – da parte dei sostituti d'imposta ai percettori di redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, nonché la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi, il cui termine è stato già prorogato al 31 marzo 2020, è ulteriormente prorogato al **30 aprile 2020**.

La trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata può avvenire entro il 31 ottobre 2020.

Art. 30 – Spese per sanificazione ambienti

L'art. 64 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha stabilito che per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro.

Con l'art. 30 del D.L. n. 23/20 il credito è stato esteso alle spese per acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine, guanti, visiere di protezione e tute protettive, barriere o pannelli di protezione, prodotti detergenti, disinfettanti, ecc..

Per **tutti i contribuenti** sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle degli Agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, avvisi di addebito dell'INPS, e atti di accertamento esecutivi emessi da Enti Locali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro **30 giugno 2020**.

Resta ferma (*si veda al riguardo la Circolare LND n. 49 del 18 marzo 2020*), la sospensione prevista dall'art. 62, ad eccezione delle disposizioni del comma 7 che è stato abrogato, relativamente agli adempimenti tributari (comma 1) e la sospensione (commi 2 e 3) dei versamenti da parte degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi **non superiori a due milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, all'IVA ed ai contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro **31 maggio 2020** o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio 2020.

PUBBLICATO IN FOLIGNO IL 17 APRILE 2020.

Il Segretario
Mauro Alessandri

Il Delegato Distr.le
Dante Rocchetti